

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 236

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(**SEDATI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**COLOMBO EMILIO**)

Norme per la concessione di una integrazione di prezzo per il grano duro e per l'erogazione di una indennità compensativa di fine campagna per taluni cereali

Seduta del 22 luglio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 10 del regolamento della Comunità economica europea n. 120/67, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, stabilisce che, se il prezzo di intervento per il grano duro valido nel centro di commercializzazione della zona più eccedentaria sia inferiore al prezzo minimo garantito, debba essere concesso un aiuto alla produzione.

L'aiuto è determinato in misura uniforme per tutti i Paesi della Comunità e corrisponde alla differenza esistente all'inizio della campagna fra il prezzo minimo garantito e il suddetto prezzo di intervento. Per la campagna di commercializzazione 1968-69, il Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea con regolamento 652/68 del 29 maggio 1968 ha confermato l'ammontare dell'aiuto in 34,76 unità di conto per tonnellata, pari a lire 2.172,50 al quintale.

A norma di tale regolamento l'aiuto è accordato solo per il grano duro raccolto nel territorio nazionale e che presenti determinate caratteristiche minime di qualità.

Il sistema implica la formazione di due prezzi effettivi, uno minimo garantito al produttore, ed uno di mercato, più basso del primo, e al quale potranno approvvigionarsi gli utilizzatori del prodotto. Questi ultimi potranno acquistare il grano duro ad un prezzo compreso fra quello di intervento, al netto dell'aiuto, di lire 6.890 e il prezzo indicativo di base fissato in lire 7.812,50. Il prezzo di entrata, derivato da quello indicativo di base, resta invece determinato in lire 7.695 al quintale, in modo cioè che nel centro di commercializzazione della zona più deficitaria (Genova) il prodotto estero possa collocarsi allo stesso livello di lire 7.812,50 del prezzo indicativo di base.

Questa disciplina, già sperimentata nella precedente campagna, gioverà pertanto sia ai produttori di grano duro sia ai consumatori di paste alimentari, i quali potranno approvvigionarsi di tale prodotto di largo consumo popolare a prezzo più basso.

Poiché le modalità di erogazione dell'integrazione di prezzo sono state disciplinate, per quanto riguarda la precedente campagna dal-

le norme contenute nel decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, convertito in legge con modificazioni nella legge 14 luglio 1967, n. 562. con l'unito disegno di legge si provvede ad estendere delle norme alla campagna di commercializzazione 1968-69 (articolo 1).

In conseguenza della cennata estensione, con l'articolo 2 si ribadisce il principio, determinato da esigenze di controllo, che la concessione dell'integrazione è subordinata all'avvenuta presentazione entro i termini della denuncia delle superfici seminate a grano duro e si attribuisce al Ministro per l'agricoltura e le foreste la facoltà di stabilire il termine entro il quale debbono essere presentate le domande.

In applicazione di altri regolamenti comunitari, l'articolo 3 affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo il compito di provvedere al pagamento delle indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segale panificabile, nonché degli importi compensativi aggiunti alla restituzione per le quantità di grano duro e di orzo destinate all'esportazione, giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1967-1968 presso i privati detentori.

L'intervento di cui sopra ha come scopo il raggiungimento di due fondamentali obiettivi: evitare nell'ultimo scorcio di campagna considerevoli consegne di detti cereali all'intervento (e i conseguenti maggiori oneri finanziari) e favorirne, così, la domanda sul libero mercato nello stesso periodo critico della commercializzazione.

L'articolo 4 dispone che ai pagamenti dell'integrazione di prezzo per il grano duro e delle indennità e importi compensativi previsti all'articolo 3 si debba provvedere con il fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

In considerazione del notevole lavoro che deve essere esplicato dagli uffici cui spetta la liquidazione delle domande di integrazione, è prevista, all'articolo 5, una proroga del termine di cui all'articolo 8 del decreto-legge sopracitato, concernente il limite massimo di ore di lavoro straordinario eseguibile dai dipendenti degli stessi uffici.

Con l'articolo 6 si provvede ad autorizzare la spesa per gli oneri di carattere generale derivante al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'AIMA in conseguenza dell'attuazione del presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, convertito in legge con modificazioni con la legge 14 luglio 1967, n. 562, si applicano per la concessione dell'integrazione di prezzo comunitaria del grano duro nazionale prodotto nell'anno 1968, con le modifiche di cui alla presente legge.

ART. 2.

L'integrazione è concessa ai produttori di grano duro sempre che sia stata presentata denuncia delle superfici seminate a grano duro secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e le foreste è stabilito il termine entro il quale debbono essere presentate le domande di integrazione di prezzo.

ART. 3.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) provvede a dare esecuzione ai regolamenti n. 541/68 e n. 540/68 in data 29 aprile 1968 del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee, nonché ai relativi regolamenti comunitari di applicazione, concernenti la corresponsione di una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segale panificabile e di un importo compensativo aggiunto alla restituzione per le quantità di grano duro e di orzo, destinate all'esportazione, giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1967/68 presso i privati detentori.

ART. 4.

Al pagamento dell'integrazione di prezzo di cui all'articolo 1 e delle indennità di compensazione e degli importi compensativi di cui all'articolo 3 della presente legge sarà provveduto con il fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

ART. 5.

Il termine contemplato dall'articolo 8 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, conver-

tito in legge con modificazioni nella legge 14 luglio 1967, n. 562, è prorogato al 30 giugno 1969.

ART. 6.

Per gli oneri di carattere generale, ivi compresi quelli per fitto di locali, derivanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma di lire 900 milioni per oneri di carattere generale relativi all'applicazione della presente legge. Tale somma sarà ripartita tra i vari titoli di spesa con decreti del Ministro del tesoro su proposta di quello dell'agricoltura e le foreste.

All'onere di lire 1.000 milioni previsto dal presente articolo si provvede con le entrate provenienti dalla gestione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo a favore degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione per provvedere alle spese di cui sopra sono assoggettati al controllo decentrato delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.